



Società Autostrade Valdostane - SAV SpA
GARA A5/SAV/01/16/MAN - CIG 69252587AF

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORPO AUTOSTRADALE, GALLERIE E OPERE COMPLEMENTARI SULL'AUTOSTRADA A5 QUINCINETTO – AOSTA E SUL RACCORDO AUTOSTRADALE A5 – SS 27 DEL GRAN SAN BERNARDO, COMPRESSE LE RELATIVE DIRAMAZIONI E PERTINENZE.

CHIARIMENTI

Quesito 1

Si richiede se i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 debbano rendere personalmente le dichiarazioni di cui al comma 1 del citato decreto oppure se con la presentazione del DGUE firmato dal legale rappresentante/procuratore del concorrente vengano assolti tutti gli obblighi dichiarativi.

Risposta

Il DGUE è proprio dell'impresa (intesa come operatore economico con partita IVA); i singoli soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice (amministratori, soci unici o di maggioranza, titolari di altre cariche, direttori tecnici etc.) devono essere riportati nel DGUE dell'impresa (Parte II, Sezione B). Il DGUE potrà essere firmato dal solo rappresentante legale primo dichiarante se egli si assumerà espressamente la responsabilità delle condizioni soggettive delle altre persone fisiche indicate (in applicazione dell'art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000), diversamente dovrà essere firmato da tutte le persone fisiche indicate (con l'eccezione dei soli soggetti cessati non reperibili). Operando tal senso la scelta alternativa presente nella Parte VI (dichiarazioni finali) del DGUE, ed allegando i relativi documenti di identità.

Si richiamano infine i punti 19.4 e 19.5 del Disciplinare di Gara che recitano:

19.4 - Mediante la sottoscrizione del DGUE e delle altre dichiarazioni previste dal bando, il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta di soddisfare le condizioni di partecipazione alla gara individuate a norma dell'art. 80, 83, 84, 24 co. 7 del Codice e dell'art. 44 del D.lgs. 286/1998, dell'art. 41 del D.lgs. 198/2006.

19.5 Verrà pertanto escluso dalla gara l'operatore economico per il quale venga accertata l'insussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nel DGUE o nelle altre dichiarazioni previste dal bando di gara. L'esclusione verrà disposta anche nell'ipotesi in cui l'insussistenza dei requisiti di partecipazione sia rilevata rispetto ad uno dei subappaltatori eventualmente indicati.

Quesito 2

Si richiede di specificare quale documentazione debbano presentare i subappaltatori componenti la terna.

Risposta

I subappaltatori componenti la terna, come descritto in nota alla sezione D del DGUE in fondo a p. 4, che sotto si riporta per estratto, dovranno compilare un proprio DGUE

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte [II], dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Quesito 3

Si richiede di specificare se, nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore, occorra allegare una copia autentica della procura per ogni busta oppure se sia sufficiente allegare una sola copia della procura all'interno della busta A - Documentazione Amministrativa.

Risposta

Il Disciplinare di gara prevede espressamente che la domanda di partecipazione (busta A), l'offerta tecnica (busta B) e l'offerta economica (busta C), di cui rispettivamente ai punti 14.1, 15 secondo capoverso e 16 secondo capoverso del primo paragrafo del medesimo Disciplinare di gara, "possono essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura" riportando tale previsione in ogni punto.

Nell'esemplificazione del quesito è definita "copia autentica", mentre si sottolinea che nei punti richiamati del Disciplinare è richiesta la "copia conforme", a tal fine si ricorda che il punto 6.2 del Disciplinare medesimo prevede che "La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i."; lasciando tale discrezionalità formale alla scelta del concorrente.

Quesito 4

Si chiede se, laddove si dettaglia nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (capo 5. Offerta Tecnica – Prescrizioni generali sui criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica) che: "Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica unica, con eventuali allegati, in cui descrivere separatamente quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio, ai fini delle specifiche valutazioni. Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte formato A4 [omissis] oltre agli allegati documentali strettamente necessari (schede tecniche, rapporti di prova, certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli in formato A4 su una sola facciata [omissis]", sia corretto intendere, in relazione alle modalità di presentazione della succitata relazione, che i relativi allegati documentali possano essere distribuiti, pur senza superare il numero complessivo indicato (20 pagine), all'interno del documento relazionale al termine di ciascun capitolo che sarà opportunamente predisposto per descrivere quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio.

Risposta

Gli allegati documentali possono essere distribuiti all'interno del documento relazionale, ma devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal corpo della relazione al fine del relativo conteggio.

Quesito 5

Si chiede se, laddove si dettaglia nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (capo 5. Offerta Tecnica – Prescrizioni generali sui criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica) che:

"[omissis] Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere Century Gothic 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina, oltre agli allegati documentali strettamente necessari (schede tecniche rapporti di prova, certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli formato A4 su una sola facciata (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3) [omissis]"

sia corretto intendere, in relazione alle modalità di presentazione della succitata documentazione, che:

- a) nel conteggio complessivo del numero di pagine a disposizione, sia per la relazione tecnica che per gli allegati documentali, siano esclusi copertine, indici, sommari, ecc.;
- b) utilizzando documenti stampati su due facciate (fronte-retro), il numero di fogli (1 foglio=2 pagine) a disposizione risulti pari a:
15 A4 per la relazione tecnica;
10 A4 per gli allegati documentali;
- c) il formato A3, da utilizzarsi in alternativa all'A4, sia applicabile all'intera documentazione dell'Offerta tecnica (relazione tecnica ed allegati documentali).

Risposta

Rispettivamente ai punti elencati:

- a) Saranno esclusi dal conteggio complessivo del numero di pagine a disposizione la copertina e l'indice quale elencazione sintetica delle voci che compongono la struttura della relazione con l'eventuale rimando al numero di pagina. Sarà conteggiato invece il "sommario" qualora inteso come breve riassunto (*summa*) degli elementi trattati nella relazione.
- b) Si conferma che l'utilizzo dell'opzione di stampa fronte/retro su un unico foglio comporta la riduzione della metà dei fogli utilizzabili per la relazione tecnica e per gli allegati documentali, mantenendosi inalterato il numero di pagine a disposizione del concorrente.
- c) Il formato A3 (sostituendo due facciate A4 con una facciata A3) è applicabile ad entrambi i documenti "relazione tecnica" e "allegati documentali" rispettandone i criteri redazionali indicati.

Quesito 6

Si chiede se, laddove si dettaglia nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (capo 5. Offerta Tecnica – Prescrizioni generali sui criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica - modalità di assegnazione dei punteggi) al punto 3) Certificazione ISO/OHSAS, sia corretto intendere che il possesso delle due certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 sia necessario almeno per

la capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero in caso di consorzio ordinario sempre almeno per la capogruppo considerando che il sistema qualità della commessa possa essere in capo all'impresa capofila.

Risposta

Premesso che il possesso della certificazione ISO 14001 e/o della certificazione OHSAS 18001 costituisce criterio di valutazione dell'offerta tecnica e non requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara, il possesso di una o di entrambe le certificazioni, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, da parte della capogruppo darà titolo all'attribuzione del coefficiente di cui al criterio 3).

Quesito 7

Si chiede se, laddove si dettaglia nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (capo 5. Offerta Tecnica – Prescrizioni generali sui criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, pagg. 11 e 12), al criterio "4) *Riduzione del tempo di avvio delle attività di ciascun ordinativo di lavoro – Peso 10 punti*

Sub-criterio 4a): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavori ordinari – (massimo 4 punti) [omissis] Tale offerta impegnativa di riduzione del tempo di avvio delle attività degli Ordinativi di lavoro ordinari dovrà essere dettagliatamente giustificata, dando particolare conto delle motivazioni e delle modalità organizzative di dettaglio che giustificano la fattibilità di tale impegno di riduzione, [omissis] Il punteggio P4a di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: $P4a=C4ax4$ dove il coefficiente C4a dell'offerta i-esima verrà determinato attraverso l'interpolazione lineare fra il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta con la massima riduzione del tempo di avvio delle attività del singolo Ordinativo di lavoro (RT_{amax}), ed il coefficiente pari a zero attribuito al tempo di avvio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto ($RTa=0$) [omissis]

Sub-criterio 4b): riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro urgenti – (massimo 6 punti) [omissis] Tale offerta impegnativa di riduzione del tempo di intervento degli Ordinativi di lavoro urgenti rispetto a quello previsto nel CSA, dovrà essere accompagnata da una relazione giustificativa che dia particolare conto delle modalità logistiche ed operative che hanno portato il Concorrente ad impegnarsi con tale riduzione, [omissis] Il punteggio P4b di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: $P4b=C4bx6$ dove il coefficiente C4b dell'offerta i-esima verrà determinato attraverso l'interpolazione lineare fra il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta con la massima riduzione RT_{bmax} del tempo di avvio del singolo Ordinativo urgente, ed il coefficiente pari a zero attribuito al tempo di avvio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto ($RTb=0$) [omissis]

sia corretto intendere che per valorizzare il criterio suddetto si proceda:

a) ad attribuire i punteggi mediante l'interpolazione lineare calcolata sulla base delle riduzioni temporali dichiarate dai Concorrenti nell'ambito delle singole Offerte Tecniche.

b) a riparametrare i valori ottenuti secondo la verifica di affidabilità contenuta nelle dettagliate giustificazioni e/o relazioni richieste andando ad applicare i coefficienti di riscontro come precisato a pag n°8 delle "modalità di assegnazione dei punteggi" del documento "criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Risposta

Con riferimento al quesito si precisa che la valutazione del criterio "4) *Riduzione del tempo di avvio delle attività di ciascun ordinativo di lavoro*" che, come precisato sia per il Sub-criterio 4a) che per il Sub-criterio 4b), costituirà "modificata alle previsioni del CSA ai fini dell'applicazione delle specifiche penali in caso di ritardo", avverrà procedendo preliminarmente alla valutazione della affidabilità della riduzione offerta sulla base dei dettagliati giustificativi da esporre nella "relazione tecnica unica"; in esito a tale valutazione sarà applicato il coefficiente 1 (uno) nel caso di giustificativo congruo oppure il coefficiente 0 (zero) in caso di giustificativo non congruo. Successivamente si procederà all'attribuzione dei punteggi mediante interpolazione ed applicando la formula descritta alle pagine 11 e 12 del documento "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Quesito 8

Si richiede di chiarire se per quanto riguarda il "Sub-criterio 4a): *riduzione del tempo di avvio delle attività per Ordinativi di lavoro ordinari – (massimo 4 punti)*" il tempo di riduzione massimo di avvio delle attività (previsto nel CSA pari a 5 giorni) sia di 5 giorni o di 4 giorni.

Risposta

Il documento "Capitolato Speciale di Appalto di lavori – norme generali (parte I)", all'articolo 2.1 "Descrizione dei lavori", al terzo punto elenco di pagina 8 riporta che "gli interventi ordinari comporteranno l'intervento da parte dell'Impresa al massimo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di notifica di ciascun ordinativo di lavoro ordinario," e pertanto il tempo massimo di riduzione potrà essere di 5 giorni.

Quesito 9

Si chiede se, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia sufficiente il sopralluogo della capogruppo mandataria, ove la scelta di una mandante sia stata effettuata oltre il termine del 9 febbraio 2017 [ndSA data ultimo giorno disponibile per il sopralluogo obbligatorio] e si chiede inoltre se si possa produrre una dichiarazione della mandante con la quale la stessa assume ogni responsabilità in ragione del sopralluogo effettuato dalla mandataria e dalle altri mandanti.

Risposta

Si precisa che nel caso di ATI costituenda l'impresa che non abbia esperito sopralluogo può effettuare espressa dichiarazione di avvalersi del certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante ad altra impresa del raggruppamento temporaneo, facendo con ciò propria, ad ogni effetto, la conoscenza maturata in capo a tale altra impresa ed allegando detta dichiarazione alla documentazione di cui al punto 14.5 del Disciplinare di Gara da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Châtillon, 17 febbraio 2017